

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca

La ristampa di un antico volume può avvenire per diversi motivi: talora è operazione squisitamente commerciale, successiva ad una analisi della disponibilità del mercato a ricevere l'opera ed a gratificare economicamente lo sforzo dei curatori; altre volte è invece un atto di omaggio verso una località, per esaltare caratteristiche storiche o di costume, o verso una tradizione professionale, della cui eredità ci si senta portatori e custodi.

È amore verso la propria terra e verso la propria ‘arte’ quello che ha spinto il Consiglio del Distretto Notarile di Avellino e Benevento ed il suo presidente, notaio Antonio de Feo, a ridare alle stampe la *Prattica de' Notari di Notar Francesco di Ruggiero*, pubblicata per la prima volta a Napoli nel 1698. La ristampa è certo una operazione con valenze molteplici, rilevanti su livelli culturali diversi ma egualmente importanti.

In primo piano emerge la volontà di recuperare al panorama della letteratura giuridica dell'Età moderna il nome di un autore nato a Torrecuso, nel Sannio, e che ha illustrato come notaio e come scrittore la propria terra di origine: a questa, nella *Prattica*, l'autore fa frequenti richiami, mostrando la precisa volontà di rivendicare alla propria famiglia un ruolo sociale non secondario nelle vicende del borgo natio. Riunendo e collegando queste sparse notizie il volume riesce ad offrire agli studiosi una serie di elementi che arricchiscono la conoscenza della storia locale¹.

Un secondo aspetto è relativo all'opera, un formulario notarile, ed alla sua valutazione tecnico-scientifica: quale che sia stata la sua validità oggettiva, si tratta di trovare ad essa una collocazione all'interno del panorama della

* Pubbl. come *Prefazione* in F. DI RUGGIERO, *Prattica de' notari*, Napoli MDCCXIII, ristampa a cura di A. DE FEO, Napoli 1993, pp. XV-XXIX.

¹ Un'altra interessante testimonianza del notariato sannita è stata di recente fornita da R. PISCITELLI, *Scias Lector ... I notai di Cerreto Sannita e le loro memorie*, in « Archivio Storico del Sannio », I (1991), pp. 251-302, e II (1992), pp. 157-231. La rivista, diretta da Pier Luigi Rovito, si propone di essere uno stimolante e sprovincializzante punto di riferimento per la storiografia locale.

scienza giuridica dell'epoca. La circostanza, come vedremo, che l'apprezzamento storiografico non sia stato univoco e positivo, è da approfondire e valutare, se possibile, con strumenti critici più moderni e con un atteggiamento scevro da elementi contingentemente legati sia ad appartenenze cetuali sia ad una gerarchia di generi letterari diversamente considerati, in ragione del loro contenuto, più o meno nobile. L'opera merita, infine, di essere vagliata all'interno della scienza giuridica napoletana, e proiettata, poi, nel panorama della letteratura notarile italiana ed europea.

Occorre immediatamente premettere che le valutazioni scientifiche, di cui si è appena detto, non saranno certo esaurite in questa prefazione, che ha solo la limitata pretesa di inquadrare brevemente l'autore e l'opera, lasciando a successivi e più approfonditi studi il compito di valutarne l'importanza.

Francesco di Ruggiero nasce a Torrecuso, cittadina sannita a poca distanza da Benevento, nel 1643 e si trasferisce a Napoli dove svolge l'attività di Notaio e di Mastrodatti della Gran Corte della Vicaria. Muore dopo il 1698, data in cui dà alle stampe il primo volume della sua pratica notarile, preannunciando la composizione di un secondo tomo che non è mai stato pubblicato². Qualche notizia sulla famiglia può trarsi dalla sua stessa opera, nel cui titolo iniziale di Ruggiero ricorda «... i miei maggiori ... che fundarono nella mia Patria di Torrecuso, quella tanto decantata Chiesa, sotto lo titolo della SS. Annunziata ... E dopo quella eretta, la donarono in total dominio dell'accennata loro comune Patria ...», e cita una iscrizione del 1453 a rivendicare antichità e rilievo alla propria ascendenza³. Altrove ricorda anche alcuni antenati che ebbero la « fortuna di militare sotto le gloriose Bandierr dei Cattolici Regi di Spagna »⁴, ma, quale che sia stata la ricchezza familiare, cospicua se in grado di erigere e donare una chiesa alla comunità, non molto deve essere giunto fino a lui.

Come egli stesso dichiara nell'introduzione al secondo tomo della *Tela giudiziaria*, « l'essere stato sin da teneri anni oppresso da numerosa famiglia mi fu sempre di severo divieto nell'applicarmi ad un puro ornamento di stile », e continua teorizzando poeticamente con un distico che

² A. ZAZO, *Dizionario bio-bibliografico del Sannio*, Napoli 1973, pp. 165-166; L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli MDCCLXXXVIII, III, pp. 141-142.

³ F. DI RUGGIERO, *Prattica de' notari*, Napoli MDCCXIII, p. 6.

⁴ *Ibidem*, p. 2.

« L'haver gran nome nell'altrui memoria Pria d'inalzar le sue sostanze vane \ È una vera follia di vana gloria. E col riflesso di ritrovarmi recinto dalla continua assistenza non più, che di tredici figli, ne' quali penzieri, immorari me oportet, et senescere, potrà ogn'uno giudicare se mai con mente serena abbia preso la penna, e quante volte l'abbia buttata per smania ... »⁵.

Di uno dei figli si trova menzione nella *Tela giudiziaria*, designato una volta come Dottor Nicolò Maria de Ruggiero, e, in altra occasione, come patrocinatore di una causa⁶.

La difficile situazione familiare e le ristrettezze patrimoniali sembrano trovare una inconfessata eco nell'ammirazione verso i nobili spagnoli che « per conservazione della loro Agnazione, furono i primi a fondare il Majorascato »⁷; nella stessa circostanza il di Ruggiero fa emergere la sua passione letteraria e la piaggeria di maniera nei confronti dei governanti spagnoli, per buona misura condita con accenti di antefrancesismo alquanto greve:

« ... Ed il Principe de Lirici Orazio, dà per proprio Epiteto allo Spagnolo, la dottrina: Doctus, Iber, Rhodumque Pater. Bevitor del Rodano ... chiamò quel gran'Ingegno del Gallo; Ma sarebbe stato via più meglio per il Gallo se in vece del fiume, fusse stato mandato nella Cantina. Ma Orazio, nemico capitale dell'acqua, per non esser costretto à beverla, invia i Galli alla fiumara, perché se avesse à costoro assignato li dogli ripieni, l'averebbero fatto restare con doglia, mentre l'averebbero scolati insino alla feccia, provvedendo in pochi istanti di Casa, mille Diogeni ... »⁸.

Il motivo dello stile letterario come elemento procacciatore di gloria e di fama e la dichiarazione di umiltà sulla propria individuale incapacità di esercitarlo degnamente torna anche nel proemio della *Prattica*, ove si sostiene che solo attraverso 'l'Armi' e 'le Lettere' « acquistasi la vera Nobiltà ». La passione letteraria del notaio sannita, secondo un biografo, si sarebbe esplicitata anche nella composizione di «alcuni pochi saluti della Passione di Cristo e del patriarca s. Giuseppe», di cui non ho altrimenti trovato traccia⁹.

Per il notaio di Ruggiero la menzione, e quindi il ricordo, della terra natia, è una costante all'interno delle formule riportate nell'opera: Torrecuso è

⁵ F. DI RUGGIERO, *Tela giudiziaria della Vicaria*, II, Napoli MDCCXIII.

⁶ *Ibidem*, pp. 7 e 35.

⁷ F. DI RUGGIERO, *Prattica* cit., p. 85.

⁸ *Ibidem*.

⁹ A. ZAZO, *Dizionario* cit., p. 166.

citato talora per ricordare specificità giuridiche, ma anche, più semplicemente, per esemplificare una qualsiasi località.

Il quadro umano e sociale che emerge dalla *Prattica* è soprattutto riempito da riferimenti a giudici, sempre lodati e rispettati, e ad altri colleghi notai, anch'essi ricordati con benevolenza. I nomi delle parti processuali servono per richiamare ed identificare casi di specie e prassi di curia, importanti, come vedremo, nella formazione di uno 'stylus' autonomo rispetto alla tradizione del diritto comune. All'apprezzamento verso giudici e notai non si unisce quello verso i dottori, non solo non lodati ma considerati come antagonisti letterari e scarsamente utilizzati.

Il primo segno di questo peculiare rapporto con la restante dottrina giuridica si coglie già nella prima opera, pubblicata a Napoli nel 1693 e che riporta nel frontespizio il titolo *Tela giudiziaria della Vicaria di Notare Francesco Di Ruggiero da Torrecuso, Maestro d'Atti in capite della detta Gran Corte della Vicaria*, in due tomi (si ebbero ristampe, sempre a Napoli, nel 1697, 1713, 1722, 1758).

Nell'indirizzo al lettore di Ruggiero imposta una polemica con « moltissime persone, vestiti col nome di Dottore », o che « vantano vestirsi col manto dottorale, non sapendosi dopoi farsi regere da regole di legge »: ad essi viene imputata l'incapacità di chiarire i meccanismi processuali attraverso le dottrine, « consistendo nelli nostri fori il costume di fabricar giudizi nell'atti ». A suo parere il solo modo per far comprendere il processo ai principianti è quello di formalizzarlo e scomporlo nei singoli atti di cui è formato: sono « l'atti istessi a renderlo scibile », mentre non è possibile, a suo parere, spiegarne teoricamente le articolazioni¹⁰.

L'intento didattico è più volte ripetuto – « Intendo col dar le notizie de Tribunali à Pricipianti di giovare al Prossimo »¹¹ – e la scelta della forma dialogica tra maestro e discepolo è un'espedito letterario che ripropone continuamente la finalità didascalica. La parte dialogica è in lingua volgare, mentre le formule sono in latino, secondo il rito del tribunale.

L'opera vuol essere, infatti, una raccolta di formule utilizzate nella Gran Corte della Vicaria, ed il suo interesse consiste soprattutto in due aspetti: la frequente citazione di prassi formate o in via di consolidazione, a

¹⁰ F. DI RUGGIERO, *Tela*, I cit., Al Lettore.

¹¹ *Ibidem*, p. 2.

scapito di tradizioni giurisprudenziali precedenti, spesso esemplificate con casi concreti a cui talora, come notaio, lo stesso autore è stato spettatore o tra i protagonisti: e, in secondo luogo, la tradizione formulare e dottrinale su cui tali procedure sono state fondate. Il contenuto è molto ricco: si va, ad esempio, dalle procure nei giudizi ordinari alle singole fasi dello stesso, dalle contumacie all'esame dei testimoni, alle formule per i giudici o notai sospetti, per finire, nel secondo tomo, con le nullità, le appellazioni ed i bandi. Di Ruggiero offre all'« Amico Lettore »,

« un ristretto del vero metodo di farti consapevole della pratica de' nostri Tribunali, e di proporre in giudizio qualsivoglia articolo di legge per sperimentarne l'esercizio; cosa per l'addietro à mio parere, quanto maneggiata da Dottori gravissimi, altrettanto resa asprissima all'intelligenza de' principianti senza una nuova pratica ... »¹².

L'aspetto più singolare dell'opera consiste però nella circostanza che la parte dottrinale, che riempie quasi la metà del volume, sia trascritta dal Directorio della Pratica del « mio Amicissimo Motilli », come di Ruggiero dichiara senza alcun timore o vergogna¹³. Si tratta del giurista Gregorio Motillo il quale, a stare al Giustiniani,

« Gli scrittori del foro con ampissima testimonianza di lode ce lo descrivono per un dottore di assai buone cognizioni sulle materie di giurisprudenza, e molto abile nella condotta delle cause ... Le sue opere ce lo possono far credere tale, poiché vi maneggia la legge alla meglio che può, ed indicano insieme il gran numero degli affari del foro, ch'ebbe a sostenere »¹⁴.

Scrisse diverse opere, e non solo di diritto, oltre al *Directorium praxis civilis ordinarii judicii ...*, pubblicato a Napoli nel 1671 e citato dal di Ruggiero, il quale così giustifica la massiccia utilizzazione:

« Ma per non deviarci in questa mia tela dal dritto sentiero spianato dal nostro Motilli nel Directorio della sua Pratica, devo in tutta l'opra avvalermi delle sue dottrine e documenti, così per autorizzare quanto per esperienza in quella descrivo, come anche per sodisfare a provetti di tal professione, et a prò loro »¹⁵.

¹² *Ibidem*, II, Amico Lettore.

¹³ *Ibidem*, I, p. 2.

¹⁴ L. GIUSTINIANI, *Memorie cit.*, II, pp. 286-287.

¹⁵ F. DI RUGGIERO, *Tela*, I cit., p. 35.

Il risultato finale della *Tela giudiziaria* è, in sostanza, un'opera a due mani, nella quale il di Ruggiero si è sobbarcato la formalizzazione delle formule, ed il Motilli la loro giustificazione teorica: soprattutto queste parti risultano di non scarso interesse, per l'emergere di uno *stylus curiae* che trova giustificazione nei propri precedenti giurisprudenziali e dottrinali, in particolare Caravita e d'Afflitto, e sempre meno nel diritto comune.

Di Ruggiero ricorda «l'amicizia di 30 anni in questa valle di lacrime strettissima»¹⁶, che lo ha unito al Motilli, e, come si è detto, non mostra alcuno scrupolo nell'utilizzare largamente la sua opera, «pur anche nelle sue postille da lui manoscritte»¹⁷: l'apprezzamento per l'opera dell'amico è stato evidentemente condiviso dal nucleo familiare se di Ruggiero riporta anche alcune osservazioni che suo figlio, il dottore Nicolò Maria, ha fatto alle opere dello stesso Motilli¹⁸.

La parte mutuata dal Motilli costituisce un complemento interessante alle formule della *Tela giudiziaria della Vicaria*, e mette, per contrasto, in rilievo come nell'opera successiva, che viene qui di seguito ristampata, la dottrina sia pressoché completamente assente: se questo sia il limite o il pregio del volume in questione è problema che si può certamente approfondire e discutere, non prima, però, d'aver brevemente riferito sui contenuti e le caratteristiche dell'opera stessa.

Il lungo frontespizio è già di per sè chiarificatore delle intenzioni dell'Autore: si tratta di una pratica notarile in cui

« si trattano tutte le Formole e Minute che possono accadere in qualsisia Contratto tra vivi, ed ultime disposizioni, tanto de' beni Feudali, quanto Allodiali; como anco le Formole e Decreti di qualsivoglia Giudizio ordinario ò sommario; e tutto ciò che può essere utile e necessario per costituire così un perfetto Notaro come un perfetto Mastro d'Atti ».

Emerge un programma finalizzato alla promozione della professionalità notarile sia nei rapporti tra privati che nell'esercizio di funzioni legate ai pubblici processi. La trattazione doveva estendersi su due volumi, ma solo il primo fu completato e pubblicato: in esso una buona parte, all'inizio, riguarda oggetti ecclesiastici, come la fondazione delle chiese, il conferimento

¹⁶ *Ibidem*, II, p. 13.

¹⁷ *Ibidem*, I, p. 56.

¹⁸ *Ibidem*, II, pp. 35, 50, 58, 74.

di benefici, le cause di beatificazione ed altro; successivamente sono riportate formule relative a donazioni, compravendite testamenti ecc. La nota finale mostra come il programma impostato debba essere completato in futuro, quando afferma

« E con ciò damo fine a questo primo Tomo e daremo principio al secondo; E conforme in questo principiassimo colla fondazione di Chiesa, in quello principiaremos colla fondazione de' feudi, e provaremo che Torrecuso mia Patria sia stato il primo edificato in Regno ».

Il secondo tomo, come si è detto, non fu mai pubblicato, ma rimane l'evidente pretestuosità della scelta degli argomenti di inizio dei due volumi, tendenti l'uno a glorificare la propria famiglia ed il secondo il luogo di origine. Si tratta quindi di un espediente che dà l'idea della mancanza, nell'opera del di Ruggiero, di un preciso disegno sistematico: di esso, peraltro l'autore non parla mai, preferendo mettere in luce gli altri aspetti che, a suo modo di vedere, costituiscono i pregi del volume.

Nel proemio della *Prattica*, dopo aver dato sfogo alla sua vena dotta e poetica con una disquisizione sull'ozio, ed aver riaffermato il valore nobilitante della letteratura, riconosce, « benché professo in legge, di non aver talento bastante ad uguagliare il menomo di quella grand'infinità che ne scrisse »¹⁹. Nella ricerca di un campo di studi adeguato alle proprie capacità, la scelta cade su un'opera che abbia ad oggetto « una materia non tentata nel nostro Regno di Napoli da altre penne, e trascurata .. com'impresa leggiera. Stabilisco dunque di scrivere su la mia Professione di Notaro »²⁰.

All'identificazione dell'oggetto segue la difesa che si fonda su una specie di primogenitura dell'opera e sull'utilità per coloro che per la prima volta si accostino alla pratica notarile. Può anche essere vero, osserva di Ruggiero, che « il dare alla luce le Formole usate ne' contratti sia fatica leggiera, che benché lo scrivere di tal materia sia cosa nuova nel Regno, ogni Notaruzzo, che habbia una mediocre tintura del suo officio, avrebbe potuto fare l'istesso », ma, nel regno, « niuno n'ha scritto ». Il suo scopo, infine, non è quello di servire « bocconi preziosi » alla gente colta ma solo di predisporre « una semplice vivanda, che darà buon nutrimento a principianti nell'officio di Notaro »²¹.

¹⁹ F. DI RUGGIERO, *Prattica* cit., p. 2.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

La scelta metodologica della finalità didattica comporta opzioni sia sul piano scientifico che formale.

Sotto il primo aspetto si nota la mancanza pressoché totale di citazioni dottrinali, compensate, su un piano di maggiore semplicità, da brevi definizioni che introducono le formule dei singoli atti. Tra le più esaustive è la trattazione relativa alla vendita, con un tradizionale brocardo latino ed un richiamo al diritto delle genti²²; o quella del dominio corporale per il cui passaggio, nell'antichità, « il venditore consignava una bacchetta al compratore, e perché alle volte il venditore non ritrovava pronta la bacchetta, per lo che il Notaro consignava la sua penna al venditore, e quello la consignava al compratore ... »²³; o ancora quella dei testamenti, cui è dedicata una disquisizione giuridico-morale con riferimenti al diritto romano²⁴. Interessanti anche le definizioni e le formule dedicate al maggiorascato, con i richiami alla tradizione spagnola ed alla controversia « se poteansi fare per contratto, e validamente fu deciso potersi fare »²⁵; i riferimenti a peculiarità giuridiche quali la liceità delle donazioni tra marito e moglie che « le leggi repugnano, però concludono gli Dottori che sia valida ogni qual volta per morte, o dell'uno, o dell'altro, non vi sia atto in contrario »²⁶; o ancora la donazione tra padre e figlio, contratto « dalle leggi e da ogni Scrittore proibito ... ad ogni modo può accadere farsi e colla loro morte viene confermata, come si confermano tutti i contratti fra persone proibite »²⁷; o le riflessioni sui condannati a morte che non potevano testare ma « oggi si pratica come vediamo nella G.C. della Vicaria alla giornata »²⁸; ancora sul testamento noncupativo che può farsi in lingua volgare²⁹; o su cosa siano i feudi longobardi nei quali succedono « egualmente i maschi e le donne »³⁰.

²² *Ibidem*, pp. 117-118.

²³ *Ibidem*, p. 120.

²⁴ *Ibidem*, p. 269.

²⁵ *Ibidem*, p. 85.

²⁶ *Ibidem*, p. 78.

²⁷ *Ibidem*, p. 83.

²⁸ *Ibidem*, p. 271.

²⁹ *Ibidem*, p. 281.

³⁰ *Ibidem*, p. 348.

Il processo di semplificazione didattica ha importanti riflessi anche dal punto di vista formale, e due manifestazioni esteriormente vistose.

La prima è la scelta della forma dialogica, tra maestro e discepolo, già usata nella *Tela giudiziaria*, perché al di Ruggiero sembra la maniera più appropriata per compendiare teoria e pratica: « non sarà fuori di proposito, che il mio discorso sia che il Maestro interroga il Discepolo, accio ripeta le lezioni dategli »³¹.

La seconda opzione attiene all'utilizzazione, tutte le volte che sia possibile, del volgare rispetto al latino. Si può certo ricordare che qualche anno prima, nel 1673, il cardinal De Luca ha pubblicato a Roma *Il Dottor volgare*, un repertorio scritto « in forma compendiosa e moralizzata per la capacità dei non professori, e per conseguenza con stile quanto più sia possibile piano e facile »³². La scelta linguistica del notaio di Torrecuso non sembra però frutto di approfondite riflessioni teoriche, quanto piuttosto un adeguamento ad una prassi ormai corrente. Nel dialogo tra maestro e discepolo si afferma, infatti, a proposito di una delle formule del maggiorascato:

« Disc. La porterò in idioma volgare, per esser meglio inteso, e per dar gusto ad ogn'uno. Maes. E non sapete che è più decente trattar queste materie con la lingua latina, che con la lingua ordinaria materna et ad uso del popolo. Disc. Questo che dite, Signor Maestro, era ne tempi trascorsi; ma in questi correnti, la lingua latina è quasi sbandita, e tutti gli Eruditi all'uso scrivono con la lingua volgare, e buona parte con quella che chiamano Boccacesca e Petrarchesca, ed in vero è fatta così opulente di voci, che può trattarsici qualsisia alta materia, et a mala pena oggi i decreti e le suppliche si fanno con la lingua che chiamasi latina. Maes. Già vedo che volete dar gusto à i giovani vostri coetanei. Or via non perdiamo il tempo in ciambellaria di lingua »³³.

La giustificazione addotta dal di Ruggiero non è in realtà un contributo teorico alla disputa, accesa dal De Luca, sull'uso del volgare. Si può dire che si tratti della testimonianza di una prassi ormai presente anche in discipline come quelle giuridiche che pure, attraverso l'uso del latino, difendevano tradizionali spazi di autonomia e di potere. Un'ulteriore conseguenza di tale

³¹ *Ibidem*, p. 4.

³² P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano 1923, p. 112. Sul Cardinal De Luca è oggi disponibile l'ottima ricostruzione bio-bibliografica di A. MAZZACANE, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma 1990, pp. 340-347.

³³ F. DI RUGGIERO, *Prattica cit.*, p. 92.

processo si coglie nelle trasposizioni linguistiche che inducono, in taluni casi, accostamenti concettuali non so quanto arditi o non piuttosto banalizzanti. Un esempio può essere la risposta che il discepolo dà al maestro che gli chiede cosa sia l'« Edilizio Editto »:

« Da voi ... mi fu insegnato che questi erano certi uomini che stavano a cavallo e si chiamavano 'ediles curules', ed avevano pensiero d'andar circondando quei luoghi dove si trattava il vendere e comprare, vigilando per il bene pubblico; acciò la cosa che si vendeva fussi perfetta; e facevano gli Editti, che noi chiamiamo Banni ... »³⁴.

Proprio la prassi, che propone la formazione di nuovi parametri procedurali e nuove formule per i notai o l'adattamento delle vecchie, appare la grande protagonista della *Prattica* del di Ruggiero: molti i casi concreti riportati, spesso con il nome delle parti, dei giudici e dei notai che se ne sono occupati, nel segno di una attualità mutevole che costringe ad adeguamenti formali. Si può ricordare, ad esempio, la fondazione dei Monti, per sostenere dignitosamente i discendenti, con l'osservazione che « in questa nostra Partenope non vi è famiglia che non abbia fondato qualche Monte e queste sono quelle che oggi si mantengono con qualche decoro »³⁵; professionalmente importante appare anche il diritto di superficie, in zone fortemente popolate, per cui di Ruggiero ricorda che

« E di questi contratti se ne stipolano alla giornata, e fra l'altre in S. Cipriano, pertinenze della Città di Aversa, che per essere molto popolato, fabricano sopra Territorii più ameni di quella Patria. Dico ciò perché Notar Filippo Iannone mio condiscipolo per essere di quel Casale, la maggior parte de' contratti, ch'egli stipola, sono de' Terrenarii e Superficiarii »³⁶;

emerge anche l'evoluzione della prassi contrattuale in presenza di eventi straordinari: si parla, ad esempio, della vendita di beni ecclesiastici dopo il « Tremuoto seguito à 5. Giugno 1688, che per rifar le Chiese ed altri stabili hanno alienato con facilità quello che, in altri tempi, difficilmente si saria permesso »³⁷.

La descrizione di alcune caratteristiche formali e contenutistiche della *Prattica* del di Ruggiero credo che possa servire da base per qualche ulteriore

³⁴ *Ibidem*, p. 121.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*, p. 122.

³⁷ *Ibidem*.

considerazione sulla stessa. Se le molteplici ristampe (Napoli 1698, 1713, 1728) possono testimoniare il favore che essa ha ottenuto presso il pubblico, sull'autore grava un pesante giudizio stilato da Lorenzo Giustiniani, storico della dottrina giuridica fiorita nel regno di Napoli³⁸. A suo parere, di Ruggiero

« ... si applicò dapprima in questa Capitale al mestier di Notaio, e poi vi unì ancor quello di Maestrodatti della G.C. della Vicaria. Meritò qualche distinzione in ambedue siffatti esercizi, e volle mettersi anche tral numero degli scrittori con due pratiche per tali uffizj. Ben prevede però che un tempo esser doveano di poco conto le sue fatiche. Credette però conciliarsi il pubblico compatimento col racconto delle sue strettezze, e in aver dovuto fin da giovanetto provvedere a' bisogni di sua famiglia, che poi crebbe fino al numero di tredici figli. Ma sarebbe stato un pò meglio, ch'egli avesse continuato a dar figli allo Stato, che tomi alla Repubblica letteraria. Sappiasi che l'uomo per quanto si scorge da alcuni luoghi delle sue opere ebbe a presumere un po' oltre del suo sapere, poichè tralle umilianti espressioni sonovi ancor delle altere, che mi confermano in tal giudizio ... ».

Se il giudizio può avere un fondo di verità per quello che riguarda una certa debolezza di cultura giuridica in senso tradizionale, e credo che dall'esame del contenuto della *Prattica* sia emerso, è certamente ingeneroso nella valutazione dell'importanza specifica dell'opera, cioè della sua validità all'interno del diritto notarile in generale ed in quello meridionale in particolare. Il pregiudizio maggiore è infatti legato al tipo di opera, che non segue alcuno schema dottrinario tradizionale e che si rivolge a formare nuove leve di pratici, i notai, considerati giuristi di qualità inferiore per preparazione scientifica e rilievo sociale: che uno di essi, come il di Ruggiero, giunga a pubblicare opere che si disinteressano della dottrina ed in cui i dottori emergono come portatori di confusione, non può che infastidire chi, come il Giustiniani, ha come punti di riferimento modelli ben differenti.

Si tratta, quindi, di scale di valori che hanno connotazioni scientifiche e sociali ben datate, che oggi occorre valutare con prospettive storiche diverse.

Occorre premettere che, all'interno della produzione del di Ruggiero, la *Prattica* è un'opera diversa rispetto alla *Tela giudiziaria*: se quest'ultima si può ascrivere nella prolifica tradizione medievale e moderna degli *ordines iudicarii*, con la prima siamo in un filone letterario anch'esso di origine medievale ma più precisamente identificabile come un formulario notarile.

³⁸ L. GIUSTINIANI, *Memorie cit.*, III, p. 141.

Anche se oggi esiste una maggiore attenzione per queste opere, soprattutto in collegamento con Bologna e la sua tradizione di studio e di insegnamento dell'*ars notaria*, si può essere d'accordo con Antonio Era che, già nel 1934, scriveva trattarsi « di un ramo trascurato dei nostri studi ». Egli continuava affermando che

« questo dei formulari è infatti un gruppo di fonti a torto pretermesso o meglio, per imperfetta nozione della sua efficacia, non posto in giusto rilievo nel quadro generale di studio che ha da essere comprensivo di tutti i fattori effettivamente contribuenti allo sviluppo degli istituti giuridici »³⁹.

Da quest'ultimo punto di vista occorre fare preliminarmente alcune considerazioni sulla storiografia in tema di diritto notarile che vogliono richiamare alcune recenti tendenze ma anche prospettare le difficoltà che si incontrano nell'approfondire un tema che non ha ancora trovato cultori in grado di coprire i vuoti di conoscenza storica che tuttora sussistono.

La prima osservazione è che, in tema di letteratura notarile, di autori che l'hanno illustrata e di collocazione di essa all'interno della storia della scienza giuridica, esiste una notevole disparità di cognizioni storiografiche tra il periodo medioevale e quello dell'Età moderna.

La letteratura notarile medievale ha elaborato alcuni tentativi di integrazione tra teoria e pratica che trovano, nella seconda metà del XIII secolo, le manifestazioni più significative sul piano della produzione di opere specifiche e che serviranno di traccia agli autori dei secoli successivi. Non è certo il caso di ricordare qui i meriti dell'opera di Rolandino e la mirabile fusione fra teoria e pratica da lui tentata. Come afferma ancora Era,

« ... Con lui il notariato diventa scienza ed arte ed anche l'insegnamento ha rivestito maggior dignità e continenza scientifica. Lo scrittore di notaria non soltanto insegna ai tabellioni di ridurre nello scritto fedelmente previste le intenzioni e le negoziazioni delle parti, ma collabora effettivamente col giurista delimitandogli istituti giuridici e fornendo agli strumenti tutte le clausole inerenti e necessarie, atte a superare ogni futura eccezione. L'influenza di questi formulari non si proietta soltanto nella pratica notarile ... Il formulario supera così i confini di una facile falsariga per gli insipienti e contribuisce a configurare istituti e negozi giuridici anche indipendentemente dalle previsioni delle parti, lasciando a questa di provvedere diversamente con esplicite deroghe. Sorpas-

³⁹ A. ERA, *Di Rolandino Passeggeri e della sua 'Summa Artis Notariae'*, in « Rivista di storia del diritto italiano », VII (1934), pp. 406-407.

sa i confini della letteratura popolare del diritto ed entra decisamente nel campo della letteratura scientifica »⁴⁰.

Se questi sono, come a me pare, i riferimenti concettuali a cui affidarsi quando si parli di *ars notaria* e di formulari notarili, tale genere letterario deve essere rivalutato come presenza all'interno della ricostruzione della vita reale dei rapporti giuridici. Non è casuale che alcuni di questi formulari fossero ufficialmente riconosciuti dagli organi cittadini ed inseriti al fondo dello statuto comunale, e che la loro effettiva efficacia nella formalizzazione dei rapporti giuridici abbia fatto scrivere che « *formularium est correctorium iuris communis* »⁴¹.

È opportuno valutare la *Prattica* del di Ruggiero con questi parametri, combinandoli con alcune osservazioni relative al passaggio dei formulari dal Medioevo all'Età moderna ed alla situazione del *Regnum*.

In linea generale dalle fonti sembra emergere, nel passaggio tra il Medioevo e l'Età moderna, un calo di presenza di formulari e di letteratura notarile: questa affermazione va sostenuta con molta prudenza in rapporto al materiale manoscritto ancora esistente e poco conosciuto, ma il dato appare realistico in relazione alle citazioni ed alle conoscenze circolanti nella letteratura giuridica dell'epoca. I problemi connessi alla professione notarile vengono trattati in opere più generali, ed emergono spesso come oggetto di *consilia*, ma lo sviluppo della stampa vede più che altro la pubblicazione delle grandi opere medievali, come la *Summa* di Rolandino. È espressione di questo panorama l'opera forse più significativa del diritto notarile del XVI secolo, cioè il formulario del tedesco Fichard, che a Rolandino è molto debitore. Sempre la *Summa* rolandiniana, a riprova della sua validità, viene addirittura tradotta e ristampata in Piemonte. Nella presentazione al lettore anche il Fichard propone qualche considerazione che dà spessore a quanto, nello stesso senso, dirà lo stesso de Ruggiero. Fichard lamenta in primo luogo il vuoto presente nella letteratura notarile dopo i grandi scrittori medievali e ritiene che l'oggetto della materia denunci per questo limiti di qualità letteraria e di importanza giuridica:

« Non ignorabam enim humiliorem hanc esse materiam, quam ut aliquam dignam ex ea laudem sibi quis polliceri posse: cum non obscura sit ea suspicio, quid causae fuerit

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 396-397.

⁴¹ L'espressione è riportata da A. ERA, *Di Rolandino* cit., p. 397.

quod praeter veteres illos Odofredum, Aegidium Fuscarum et Rolandinum Bononien-
ses, et Stephanum Marcillettum ex recentioribus, nullius nomen in hoc sciti genere
extare videmus »⁴².

Fichard compone la sua opera per rimediare alla mancanza di pubblica-
zioni recenti ed aggiornate, ed invita i notai tedeschi, a cui il suo formulario
si rivolge, a recepire criticamente quanto proviene da una realtà, come quella
italiana di cui Rolandino e Marcilletti sono espressione: dalle formule essi
« convenientia tantum sibi sumant, non ut ad verbum eas in instrumenta sua
describant », e, quel che è più importante, « in reliquis vero communem re-
gionis stylum retinebit ». Da una parte emerge, quindi, un vuoto di aggiornati
strumenti formativi per la professione, come rileverà anche di Ruggiero;
dall'altro si palesa la spinta ad una regionalizzazione dei formulari, ed anche
questa è una caratteristica dell'opera del notaio di Torrecuso.

Anche nel *Regnum* prosegue la dipendenza da Rolandino, con gli ag-
giustamenti opportunamente suggeriti dalla pratica e l'unica testimonianza
importante è l'opera di un giurista trecentesco, Leone Speluncano, la cui *Ars
notaria* viene stampata a Venezia nel 1538.

Il quadro muta in misura notevole tra il XVII ed il XVIII secolo, quando
i formulari notarili diventano più numerosi e tendenti a differenziarsi per aree
geografiche: il fenomeno non è limitato a questo settore in quanto – e la *Tela
giudiziaria* dello stesso di Ruggiero lo dimostra – anche le prassi processuali
tendono a formalizzarsi in formulari specifici per singoli territori, recependo
progressivamente la giurisprudenza dei tribunali locali. Si offrono agli opera-
tori del diritto, siano essi notai, giudici o avvocati, gli strumenti per orientarsi
nelle maglie di una prassi sempre più complessa ed irta di insidie.

A commento di questo stato di cose la vecchia storiografia ha espres-
so duri giudizi e si può, ad esempio, ricordare quanto scrisse il Salvioli al
riguardo:

« In tutti questi riti accanto a molte norme di origine romano-canonica abbondano
quelle desunte da locali usi forensi; e sopra alle une e agli altri si sovrapposero numerose
leggi promulgate dalle dominazioni che si succedettero, e più ancora una farraginoso
giurisprudenza che certamente non giovò alla giustizia »⁴³.

⁴² I. FICHARD, *Artis Notariatus, hoc est, de officio exercitioque tabellionum tomi duo*,
Francoforti MDXXXIX.

⁴³ G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE,
III/2, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927, p. 160.

Il limite di questi giudizi sta soprattutto in una sostanziale decontestualizzazione del fenomeno tecnico-giuridico dalle vicende degli ambienti in cui vive ed opera, e proprio la storiografia giuridica sul *Regnum* in Età moderna si è posta sulla strada di analisi più attente alle interazioni del diritto con le altre scienze e con la società civile. Gli studi di Raffaele Ajello e della sua Scuola, raccolti nella collana ‘Storia e diritto’, stanno facendo giustizia di luoghi comuni e facili generalizzazioni sulla storia del *Regnum* in Età moderna. È una revisione che riguarda anche la presenza cetuale dei notai ed il diritto da essi espresso. Come è stato recentemente affermato, e non solo con riferimento al *Regnum*,

«... tuttavia, mentre si registra ancora una netta prevalenza degli interessi storiografici sulla fase medievale, la disciplina dell’attività notarile nell’età moderna presenta una ancor più stretta connessione degli aspetti tecnico-giuridici, dottrinali e legislativi con i maggiori problemi di organizzazione della società, con i grandi temi della politica ed in particolare dell’economia. Si può dire che il punto di vista sulla certificazione notarile, prima concentrato sul suo oggetto prevalente – la regolamentazione dei rapporti privati –, viene ad acquistare con il formarsi degli Stati moderni connotati sempre più chiaramente pubblicistici. Pertanto il dibattito, spesso in apparenza rivolto ad aspetti tecnici, in realtà fu mero schermo rispetto allo scontro degli interessi sostanziali, fortemente connessi alla dialettica sociale»⁴⁴.

È in quest’ottica che il volume del di Ruggiero assume una posizione corretta all’interno della storia del diritto notarile, e rende possibile valutare quelle che, a mio modo di vedere, sono le sue caratteristiche positive.

Il primo merito è una generale rivendicazione della funzione del ceto notarile che, seppure non scevro da atteggiamenti di inferiorità nei confronti dei ‘dottori’, rivendica una funzione essenziale ed autonoma nella vita dei rapporti giuridici privati ed all’interno delle strutture pubbliche, soprattutto di carattere giurisdizionale.

Da quanto sopra discende il disegno di una zona di autonomia anche all’interno della letteratura giuridica, con la riproposizione dei formulari, un genere ormai quasi completamente tralasciato: di Ruggiero rivendica a sé l’onore di aver rinverdito questa tradizione e non è forse casuale che, negli anni successivi, la letteratura giuridica napoletana contempra la pubblicazio-

⁴⁴ F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale. I contrasti per l’istituzione degli archivi pubblici nel Regno di Napoli*, Napoli 1989, (Collana Storia e Diritto, Studi, 24), pp. 4-5.

ne di almeno altre quattro opere dello stesso genere, per non parlare delle ristampe del volume dello stesso di Ruggiero⁴⁵.

In questo stesso contesto c'è forse anche qualcosa di più volutamente incisivo, nella strada dell'autonomia della scienza notarile: di Ruggiero, nella sua *Prattica*, rinuncia quasi di proposito ad utilizzare i normali riferimenti alla dottrina giuridica del diritto comune, proponendo un modello di formazione dei nuovi notai basato pressoché esclusivamente sulla tradizione formulare. La sua idea di didattica notarile è fondata sulla estrema stringatezza della parte teorica a tutto vantaggio del reale apprendimento delle formule. Se la mia impressione fosse esatta, si può dire che il giudizio negativo del Giustiniani possa essere rovesciato, in quanto viziato da pregiudizi di nobiltà letteraria verso un genere di opera che egli non apprezza perché si propone obiettivi di concretezza didattica e non risultati di facciata attraverso uno stile ornato o la dovizia di citazioni più o meno originali.

Ci sono, infine, i pregi interni dell'opera, costituiti soprattutto dalla frequentissima citazione di casi concreti, a significare una continua adesione ad una prassi che si nutre di precedenti e che, sulla base della capacità di adattamento del ceto notarile, propone alla società civile strumenti sempre efficaci ed aggiornati.

È sempre stata questa, e ancora adesso permane, una delle funzioni più vitali della presenza del notaio nella società, e non è forse inutile che un collega del passato, attraverso la ristampa di una sua opera, torni a ricordarlo ai professionisti dei nostri giorni.

⁴⁵ L. GIUSTINIANI, *Memorie cit.*, III, p. 326.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo